



# COMUNE DI MASSA D'ALBE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3 DEL 25/01/2018

ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì venticinque, del mese di Gennaio, alle ore 13:00, presso la nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunito il Commissario Straordinario DOTT. BONANNI NICOLINO assistito dal Segretario Comunale D.SSA SORRENTINO MERY, che provvede alla redazione del presente verbale.

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 29-09-2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 31-03-2017 con la quale sono state approvate le Aliquote e Detrazioni IMU 2017;

**TENUTO CONTO** che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 201, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**VISTO** il comma 639 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera a dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

comma 639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

**VISTO** l'articolo 1 commi 21, 22 e 23 L. 208/2015, di seguito riportati, che dal 1 gennaio 2016 hanno modificato la modalità di determinazione della rendita catastale relativa agli immobili gruppo "D" e "E":

- A) comma 21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- B) comma 22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.
- C) comma 23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

**VISTO** l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014, che recita:

*“1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».*

*2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”;*

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**VISTO** che dal 01-01-2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall'IMU indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza **purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del decreto legge n. 557/93**. La ruralità negli atti catastali è riconosciuta mediante una specifica annotazione come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 26 luglio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 185 del 09-08-2012. Non possono essere considerati fabbricati rurali ad uso strumentale immobili con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali) classificati o classificabili in categoria "A" per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative.

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

comma 16. "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli Enti Locali.

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2017, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018;

**RITENUTO** di confermare le aliquote e detrazioni della componente IMU per l'anno 2018;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

**1) di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) di dare atto che l'imposta municipale propria non si applica:**

- a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione d'imposta;
- b) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- e) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, o assegnate ai soci studenti universitari anche in assenza della residenza anagrafica;
- f) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- g) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richiesti le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- h) ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, della legge 147/2013);
- i) all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato (D.L. 47/2014).

**3) di CONFERMARE** le seguenti **ALIQUOTE** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) ANNO 2018:

**a) ALIQUOTA 4,00 per mille**

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

**b) ALIQUOTA 8,60 per mille**

per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "fabbricati rurali ad uso strumentale" esenti dal 1 gennaio 2014)

**c) ALIQUOTA 8,60 per mille**

per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con base imponibile ridotta al 50%, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9.

**d) ALIQUOTA 8,60 per mille**

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

4) di **CONFERMARE** le seguenti **DETRAZIONI** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2018, così come stabilite per l'anno 2017:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso;
- b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

**5) di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:

- a) acconto 50% entro il 18 giugno 2018 sulla base delle aliquote dell'anno 2017 (versamento in autoliquidazione);
- b) saldo con conguaglio entro il 17 dicembre 2018 sulla base delle aliquote 2018 deliberate dal comune e pubblicate entro il 28 ottobre 2018 (versamento in autoliquidazione);
- c) resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

6) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 29-09-2014, da applicare a far data dal 01-01-2014;

7) **di incaricare** il Responsabile del servizio finanziario per la trasmissione della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e*

*delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;*

8) **di incaricare** il Responsabile del servizio finanziario all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito,

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

---

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i Pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

#### **DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c1 del T.U.E.L. il Responsabile del Procedimento **DOTT.SSA PEZZA PASQUALINA ANGELA** in data **25/01/2018** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U.E.L. il Responsabile del Procedimento **DOTT.SSA PEZZA PASQUALINA ANGELA** in data **25/01/2018** ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

---

Il Commissario Straordinario

DOTT. BONANNI NICOLINO

Il Segretario Comunale

D.SSA SORRENTINO MERY

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 44**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **D.SSA SORRENTINO MERY** attesta che il data **07/02/2018** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio OnLine.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 25/01/2018 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

MASSA D'ALBE, li 07/02/2018

Il Firmatario dell'Esecutività

DOTT.SSA MERY SORRENTINO